

**COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

***REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE PUBBLICA  
URBANA VETERINARIA, SUL BENESSERE DEGLI  
ANIMALI e CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI  
INFESTANTI***

***Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 12.11.2013***

## **Indice**

|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 1</b>  | <b>Definizioni ed ambito di applicazione</b>                                                                     |
| <b>Art. 2</b>  | <b>Profili istituzionali e normative applicabili</b>                                                             |
| <b>Art. 3</b>  | <b>Detenzione e maltrattamento di animali</b>                                                                    |
| <b>Art. 4</b>  | <b>Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica</b>                                                        |
| <b>Art. 5</b>  | <b>Cattura di animali vaganti e/o pericolosi</b>                                                                 |
| <b>Art. 6</b>  | <b>Animali sinantropi</b>                                                                                        |
| <b>Art. 7</b>  | <b>Avvelenamenti e trappole</b>                                                                                  |
| <b>Art. 8</b>  | <b>Esposizione e commercializzazione di animali</b>                                                              |
| <b>Art. 9</b>  | <b>Mostre, fiere, esposizioni e circhi</b>                                                                       |
| <b>Art. 10</b> | <b>Smaltimento di carcasse di animali</b>                                                                        |
| <b>Art. 11</b> | <b>Animali d'affezione nei luoghi e locali pubblici e/o aperti al pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici</b> |
| <b>Art. 12</b> | <b><i>Pet-therapy</i></b>                                                                                        |
| <b>Art. 13</b> | <b>detenzione di equini</b>                                                                                      |
| <b>Art. 14</b> | <b>Anagrafe canina e strutture di ricovero</b>                                                                   |
| <b>Art. 15</b> | <b>Obbligo di raccolta deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico</b>                                     |
| <b>Art. 16</b> | <b>Gatti e colonie feline</b>                                                                                    |
| <b>Art. 17</b> | <b>Volatili d'affezione o da compagnia</b>                                                                       |
| <b>Art. 18</b> | <b>Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari</b>                                                       |
| <b>Art. 19</b> | <b>Animali di acqua dolce e di mare</b>                                                                          |
| <b>Art. 20</b> | <b>Altri animali a scopo di affezione e compagnia</b>                                                            |
| <b>Art. 21</b> | <b>Animali da reddito in allevamento a carattere familiare</b>                                                   |
| <b>Art. 22</b> | <b>Misure contro la proliferazione degli infestanti in particolare con riferimento alle mosche</b>               |
| <b>Art. 23</b> | <b>Misure contro la proliferazione delle zanzare, in particolare con riferimento alla zanzara tigre</b>          |
| <b>Art. 24</b> | <b>Misure contro la proliferazione dei ratti</b>                                                                 |
| <b>Art. 25</b> | <b>Api e insetti impollinatori</b>                                                                               |
| <b>Art. 26</b> | <b>Vespe, calabroni, api ed imenotteri aculeati</b>                                                              |
| <b>Art. 27</b> | <b>Colombi ed altri volatili nei centri abitati</b>                                                              |
| <b>Art. 28</b> | <b>Lotta al bruco americano e alla processionaria del pino</b>                                                   |
| <b>Art. 29</b> | <b>Inconvenienti igienici</b>                                                                                    |
| <b>Art. 30</b> | <b>Organi di controllo e vigilanza</b>                                                                           |
| <b>Art. 31</b> | <b>Sanzioni</b>                                                                                                  |
| <b>Art. 32</b> | <b>Abrogazioni e disposizioni finali</b>                                                                         |

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE PUBBLICA URBANA VETERINARIA, E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI E CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INFESTANTI**

## **Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Si definisce:
  - a. *animale d'affezione o da compagnia*: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Sono, altresì, compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi se detenuti per le sopra citate finalità;
  - b. *animale da reddito in allevamento a carattere familiare*: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare;
  - c. *animale sinantropo*: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: colombe di città, roditori, blatte, insetti, altri artropodi di interesse sanitario e veterinario, etc.);
  - d. *gatto libero*: il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio;
  - e. *colonia felina*: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo;
  - f. *fauna selvatica*: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
  - g. *allevamento di cani e gatti per attività commerciali*: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;
  - h. *commercio di animali da compagnia*: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
3. Il presente Regolamento si applica, altresì, agli inconvenienti igienico-ambientali presenti nel territorio comunale, ossia a tutte quelle situazioni in cui fattori di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente e ledano la sicurezza e il decoro urbano.
4. Si definisce, altresì:
  - a. *disinfezione*: l'insieme di operazioni poste in atto per distruggere gli agenti patogeni di contaminazione (microbi e virus) presenti in un determinato ambiente;
  - b. *disinfestazione*: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed all'eliminazione degli organismi animali agenti di malattia o vettori attivi e passivi (zanzare, blatte, acari, imenotteri pungitori etc.) responsabili di determinare, direttamente o indirettamente, particolari forme patologiche nell'uomo e negli animali;
  - c. *derattizzazione*: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed al controllo demografico dei ratti;
  - d. *biocidi*: i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presenti nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici;
  - e. *inconveniente igienico*: tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

## **Art. 2 - Profili istituzionali e normative applicabili**

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, D.P.R. 31/03/1979, conferisce al Sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Ai sensi del R.D. n.45 del 03/02/1901 e del D.P.R. n.4 del 14/01/1972, il Sindaco, nell'esercizio della sua attribuzione in materia sanitaria, si avvale dell'Azienda ULSS.
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, agli artt. 17, 18 e 24 prevede che qualsiasi concentrazione di animali deve essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di "concentrazione di animali".
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.
5. Nel territorio comunale, il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre, ai sensi del D.lgs. n.267/2000, provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
6. La Legge n.157 del 11/02/1992, determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
7. Il Comune, in base alla Legge n.281/1991 e alla Legge Regionale n. 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
8. La Legge n.189 del 20/07/2004 detta le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato le "linee guida" per la gestione delle materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. n.3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. n.1707/2004), anagrafe canina (D.G.R. n.887/2004 e D.G.R. n. 1515/2004) ed igiene urbana veterinaria (D.G.R. n.272/2007)
10. La Regione Veneto, con Legge Regionale n.3 del 03/01/2005, ha dettato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e *pet-therapy*), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.

## **Art. 3 – Detenzione e maltrattamento di animali**

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e le caratteristiche individuali; in particolare deve:
  - a. rifornirlo di cibo adeguato ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
  - b. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - c. consentirgli un'ideale possibilità di esercizio fisico;
  - d. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
  - e. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e di sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

4. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (eccetto la bicicletta), fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada.
5. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.
6. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali e l'addestramento a tal fine.
7. E' vietato aizzare cani contro persone o altri animali, ovvero eccitarli all'aggressione o alla difesa in forme non adeguate.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. E', altresì, vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti. E' vietato, inoltre, l'uso di collari a strangolo e di museruole "stringibocca" per i cani, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità e il periodo di utilizzo.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. n.1707/2004).
10. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici.
12. Fatte salve le norme vigenti di settore, il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:
  - a. l'aerazione del veicolo;
  - b. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
  - c. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
13. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accontentaggio.
14. Solamente in caso di comprovata necessità, il medico veterinario può sopprimere animali d'affezione in modo eutanasico e con preventiva anestesia.
15. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.
16. E' vietato separare dalla madre i cuccioli di cani e gatti prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00; commi 1-3-6-7-8-9-10-11-13\*-14.**

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, commi rimanenti**

**\*L'inosservanza della disposizione di cui al comma 13 comporta la confisca dell'animale**

## **Art. 4 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica**

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente.

**Sanzioni: Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00**

## **Art. 5 – Cattura di animali vaganti e/o pericolosi**

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.
2. Qualora animali vaganti ritenuti pericolosi non possano essere catturati con i normali sistemi di contenzione, l'Azienda ULSS può usare di strumenti idonei alla narcosi a distanza e può chiedere l'intervento della Polizia Locale.

## **Art. 6 – Animali sinantropi**

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene urbana, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compresi la cattura ed, ove necessario, l'eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

## **Art. 7 – Avvelenamenti e trappole**

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, con l'esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. È vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento ai sensi del comma 2 dell'Ordinanza 10 febbraio 2012. "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati".
4. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, commi 1-2-4**

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00 comma 3**

## **Art. 8 – Esposizione e commercializzazione di animali**

1. In caso di vendita in esercizi commerciali o di esposizioni in fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali non devono essere sottoposti ad eccessivo stress e turbati od alterati nei loro naturali comportamenti e nelle funzioni morfo-fisiologiche.
2. Durante l'esposizione e il commercio di animali devono essere assicurati, anche durante la chiusura:
  - a. un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
  - b. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
  - c. un adeguato periodo d'illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
  - d. un numero di gabbie con dimensioni idonee anche in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
  - e. i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiomorfologiche della specie e alla durata del trasporto. In ogni caso i cani e i gatti venduti e/o ceduti, devono essere di età superiore ai 2 mesi ed i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina.
4. E' altresì vietato:

- a. esporre animali alla presenza di raggi solari diretti e, qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende o comunque di mezzo idoneo a creare un'ombra artificiale;
- b. somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- c. esporre animali che non siano in buone condizioni di salute che dovranno invece essere ricoverati immediatamente in appositi spazi dedicati.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.**

## **Art. 9 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n.3882/2001, inerente alla detenzione, all'allevamento ed al commercio di animali esotici e pericolosi e dalla D.G.R. n.1707/2004, che stabilisce delle linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, in ottemperanza ai criteri, aventi valore di ufficialità, elaborati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente con Legge n.426 del 08/12/1998.
2. In caso di accertato mancato rispetto delle linee guida dettate dalle Delibere di giunta regionali aventi ad oggetto "Linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" e "Linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", si procederà alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del circo, fatte salve le ulteriori sanzioni penali in caso di maltrattamento e amministrative previste dall'art. 26 del presente regolamento.
3. E' vietato esporre cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e soggetti non svezzati delle altre specie animali. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
4. E' consentita l'esposizione unicamente degli animali che abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dall'Azienda ULSS.
5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e inoltre delle prescrizioni dell'ordinanza ministeriale del 4 settembre 2013, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.**

## **Art. 10 - Smaltimento di carcasse di animali**

1. Lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti deve avvenire mediante incenerimento o seppellimento, secondo quanto *previsto* dal Regolamento CE 1069/09 e dal Reg. Ce 142/11. e dalle "linee guida" regionali di applicazione, approvate con D.G.R. n.1530/2013.
2. Il seppellimento degli animali d'affezione e di provenienza da allevamenti, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, qualora il decesso non sia avvenuto per malattia infettiva o infettiva trasmissibile agli uomini. Qualora sorgesse questo dubbio è necessario acquisire l'autorizzazione del medico veterinario che attesti

l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infettiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

La Dgr. n. 1530/13 all'art. 15 prevede inoltre una deroga per il seppellimento di equidi in terreni privati o aree dedicate nel rispetto dei seguenti requisiti: autorizzazione dell'autorità sanitaria, presentazione di copia della denuncia morte e del certificato veterinario attestante la causa della morte.

3. I cimiteri per gli animali d'affezione:

- a. sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art. 824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per salme;
- b. sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica;

4. Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. n.60/93.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.**

## **Art. 11 - Animali d'affezione nei luoghi e locali pubblici e/o aperti al pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici**

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, hanno l'obbligo di:

- a. applicare il guinzaglio ai cani e portare con sé la museruola da applicarsi in caso di rischio per l'incolumità delle persone e animali o su richiesta delle autorità competenti, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto e nei parchi pubblici quando vi sia la presenza di bambini.
- c. se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,5.
- d. osservare quanto previsto dalle ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

2. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. E' vietato condurre o lasciare entrare cani nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nelle piscine pubbliche, nei teatri, nei cinematografi, nelle scuole, negli uffici, nelle palestre, nei negozi e negli esercizi pubblici ove tale divieto è segnalato con apposito avviso.

4. È fatto divieto di detenere o consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali adibiti alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di generi alimentari.

5. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti o addestrati come cani guida, ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

6. Nei mezzi pubblici i gatti e gli altri animali d'affezione, non compresi nei precedenti commi, devono essere trasportati in idonei contenitori.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 250,00.**

## **Art. 12 - Pet-therapy**

1. Il Comune promuove le iniziative e le attività con la finalità di:

- a. agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la *pet-therapy*;
- b. agevolare la detenzione degli animali presso le strutture e gli esercizi pubblici quali ristoranti, alberghi, campeggi, spiagge, etc.
- c. agevolare e consentire la presenza di animali utilizzati in attività di pet-therapy, in particolar modo di cani a ciò validati e riconosciuti, nei luoghi di cura e di riabilitazione delle persone ivi ricoverate e/o ospitate.

### **Art. 13 Detenzione di equini**

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente.
3. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
4. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza 4 settembre 2013, "Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011", concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche e private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati".

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.**

### **Art. 14 – Anagrafe canina e strutture di ricovero**

1. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini ed legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. In caso di nascita di cucciolate i detentori dell'animale madre devono provvedere, entro 60 giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina.
3. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.
4. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare al Settore veterinario:
  - a. la morte dell'animale, entro 15 giorni dall'evento, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, in alternativa, può essere segnalata la morte del cane, allegando il certificato del medico veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
  - b. la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, entro i 15 giorni successivi al fatto, comunicando le generalità del nuovo proprietario;
  - c. la variazione di residenza
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra; essa dovrà essere comunque posta ad un'altezza da terra tale da garantire che l'animale possa dimorare in luogo asciutto, in relazione al sito su cui insiste.
6. La perimetrazione deve avere un'altezza da terra commisurata alla grandezza dell'animale e non deve risultare facilmente scavalcabile. Qual ora l'altezza del recinto o la larghezza delle

maglie della recinzione non siano sufficienti a garantire la custodia dell'animale all'interno della proprietà, il Sindaco potrà imporre l'innalzamento e/o una chiusura più sicura.

7. La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

8. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati due. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno della recinzione la superficie di base dovrà essere non inferiore a metri quadrati quindici.

| Peso del cane<br>in Kg | Superficie minima del box<br>in Mq |
|------------------------|------------------------------------|
| MENO di 10             | 4,0                                |
| DA 11 A 30             | 6,0                                |
| OLTRE 30               | 8,0                                |

9. Pur ritenendo la catena strumento non idoneo, in prima fase di applicazione del presente regolamento, è consentito detenere i cani ad una catena lunga almeno sei metri o a catena scorrevole della lunghezza di almeno sei metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.

10. I cani tenuti all'interno di proprietà privata non adeguatamente delimitata devono essere portati al guinzaglio o tenuti alla catena. Fanno eccezione a tale obbligo i cani utilizzati per attività venatoria, per la guardia di greggi o di mandrie, purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento.

11. In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Sindaco, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso una struttura idonea con spese di mantenimento a carico del proprietario.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.**

## **Art. 15 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico**

Nelle strade e in tutte le aree pubbliche ed in quelle ad uso pubblico o aperte al pubblico, chi accompagna il cane o altri animali è sempre tenuto a:

a. asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;

b. avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla precedente lett. a). Tale materiale deve essere esibito, a richiesta degli agenti addetti al controllo.

c. gli accompagnatori di cani e altri animali hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non insudici e/o danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti.

Gli accompagnatori/proprietari degli animali dovranno pulire e/o ripristinare l'insudiciamento ed i danni causati dagli animali. In caso d'inadempienza provvederà l'amministrazione comunale con spese a carico dei responsabili/solidali.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 250,00; da € 100,00 a € 300,00 nelle aree giochi riservate ai bambini segnalate con appositi cartelli di divieto di accesso degli animali.**

**Sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi in caso di danneggiamenti di aree e strutture pubbliche con spese a carico dei responsabili/solidali.**

## **Art. 16 – Gatti e colonie feline**

1. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della legislazione vigente (Legge n.281/91 e L.R. n.60/93)
2. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene evitando la dispersione di cibo e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. E' vietato collocare recipienti o alimenti per gatti sui marciapiede e sulla strade.
3. Spetta all'Azienda ULSS l'identificazione delle colonie feline, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite nelle colonie.
4. Spetta al Comune, sentita l'Azienda ULSS, individuare appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.
5. Le associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute, l'igiene e le condizioni di sopravvivenza, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e con il Comune.
6. Le colonie feline identificate non possono essere spostate dal loro "habitat". Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.
7. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.**

## **Art. 17 – Volatili d'affezione o da compagnia**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario o possieda volatili d'affezione o compagnia deve rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a. lo spazio di ogni gabbia/voliere deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere;
  - b. qualora la gabbia/voliere contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc;
  - c. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
  - d. deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
  - e. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
  - f. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
  - g. le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.**

## **Art. 18 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda un animale d'affezione o da compagnia, detenuto in terrario, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- a. le dimensioni e le caratteristiche (esposizione alla luce, temperatura, umidità, etc.) del terrario devono tener conto delle esigenze etofisiomorfologiche della specie;
  - b. gli animali vivi, utilizzati per l'alimentazione, devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.**

## **Art. 19 – Animali di acqua dolce e di mare**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda animali di acqua dolce e di mare deve osservare le seguenti prescrizioni:
- a. gli animali devono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiomorfologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento;
  - b. in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e condizioni chimico-fisiche dell'acqua.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.**

## **Art. 20 –Altri animali a scopo di affezione e compagnia**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art 3 del Regolamento, la detenzione di altri animali a scopo di affezione e compagnia, solitamente allevati a scopo industriale e/o non allevati a scopo di affezione, deve essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione dell'Azienda ULSS competente per territorio, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario.
2. Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio può individuare le fattispecie che non necessitano del preventivo parere ai sensi del precedente comma 1.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.**

## **Art. 21 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti specifiche per materia, in particolare quelle per evitare il rischio di malattie infettive, non è consentito l'allevamento intensivo di animali da reddito nelle zone urbane, al fine di evitare l'insorgere d'inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, etc.).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato.
3. In deroga ai precedenti commi 1 e 2, l'allevamento può essere consentito su aree private scoperte e/o agricole, previa comunicazione al Comune e su parere favorevole dell'Azienda ULSS territorialmente competente, alle seguenti condizioni che il detentore deve riportare nella richiesta sotto la propria responsabilità:
- a. l'allevamento deve essere compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
  - b. devono essere identificati il numero e la tipologia degli animali;
  - c. le caratteristiche delle strutture di detenzione devono essere consone per le specie allevate e impedirne l'allontanamento;
  - d. i detentori degli animali devono applicare una corretta igiene zootecnica e un regolare ed efficace piano di disinfestazione e derattizzazione;
  - e. gli animali non devono essere detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

Il Sindaco potrà ordinare la dismissione dell'allevamento quando sorgano problemi di carattere igienico sanitario e disturbo alla quiete pubblica.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 300,00,**

## **Art. 22 – Misure contro la proliferazione degli infestanti con particolare riferimento alle mosche**

1. In tutti gli allevamenti di animali e nelle aree di relativa pertinenza, sia coperte che scoperte, nelle concimaie, nei cumuli di materiale di varia natura accatastato, si devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche ed altri infestanti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I titolari di allevamenti presenti nel territorio comunale, devono predisporre ad inizio di ogni anno solare un programma di trattamenti di disinfestazione, in forma scritta, contro il proliferare di mosche, come previsto dall'ASL Settore Veterinario. Il programma deve prevedere la registrazione dei seguenti dati:
  - la data di intervento;
  - il nome commerciale dei prodotti impiegati;
  - le dosi d'impiego e la quantità di prodotto utilizzato;
  - le modalità e i mezzi con cui sono stati eseguiti i trattamenti;
  - il nome e firma dell'operatore che ha effettuato l'intervento.Qualora i trattamenti vengano eseguiti da ditta esterna, farà fede la ricevuta rilasciata dall'operatore della ditta stessa. Copia delle fatture o scontrino fiscale relativo all'acquisto dei prodotti impiegati con le relative schede tecniche e di sicurezza dovranno essere conservate insieme al registro dei trattamenti per un periodo di almeno due anni a cura del titolare dell'allevamento.
3. Tutti gli allevamenti devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne; in particolare è necessario che sia garantita la pulizia nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.
4. L'area di pertinenza dell'allevamento dovrà essere periodicamente sfalcata e il materiale ottenuto dovrà essere smaltito secondo i regolamenti vigenti.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.**

## **Art. 23 - Misure contro la proliferazione delle zanzare, in particolare con riferimento alla zanzara tigre**

1. Nelle aree private tutti i cittadini sono tenuti, mediante l'adozione di comportamenti idonei, a prevenire la formazione di ambienti adatti allo sviluppo degli insetti molesti, in particolare a:
  - a. non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
  - b. non accumulare scarti organici (sfalci e potature) negli scoperti privati singoli o condominiali, nè abbandonarli in luoghi aperti al pubblico;
  - c. svuotare, settimanalmente, contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc.;
  - d. coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture quali teli di plastica o reti anti zanzara o coperchi, evitandone il ristagno d'acqua;
  - e. e provvedere ad ispezionare e pulire periodicamente i canali di scolo, i fossi, le grondaie e le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, al fine di favorire il deflusso delle acque.
  - f. trattare periodicamente (da aprile a ottobre) con prodotti larvicidi i siti nei quali non è possibile evitare i ristagni d'acqua (pozzetti, caditoie, grigliati dei garage, etc.).
2. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
3. I Consorzi, gli Enti e le Istituzioni che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici

- esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche, se necessario.
4. L'obbligo di cui al comma precedente si applica altresì ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, aree di scavo, etc.) ed ai proprietari dei natanti per quanto riguardo l'accumulo di acqua piovana nelle loro imbarcazioni.
  5. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, dovranno a propria cura:
    - a. coprire i pneumatici, nel caso di stoccaggio superiore a 15 giorni, con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta o ristagno di acqua piovana (anche sul telo stesso);
    - b. eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
    - c. evitare l'utilizzo di copertoni come zavorre per teli plastici o in altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto.
  6. Coloro che gestiscono i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione tale da eliminare i focolai larvali presenti.
  7. All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 100,00**

## **Art. 24      Misure contro la proliferazione dei ratti**

1. Per evitare situazioni di degrado urbano con rilevanze igienico - sanitarie, al fine di ridurre l'infestazione da ratti nelle aree urbane, chiunque deve provvedere nelle aree di proprietà a:
  - a. mantenere pulite le aree esterne evitando di tenervi materiale stoccato alla rinfusa;
  - b. non abbandonare i rifiuti, ma conferirli correttamente;
  - c. predisporre dei contenitori appositi in caso di compostaggio domestico, collocandoli in un'idonea area dedicata;
  - d. rimuovere dalle ciotole, al termine del pasto, i residui alimentari somministrati agli animali da affezione e da cortile;
  - e. conservare in contenitori chiusi gli alimenti per gli animali;
  - f. provvedere, negli spazi scoperti di pertinenza o nelle aree incolte, al taglio periodico dell'erba e/o delle specie vegetali infestanti, evitando assolutamente depositi permanenti o temporanei di materiali e cose.
  - g. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al servizio raccolta, devono essere depositati i contenitori chiusi che non consentano ai ratti e altri animali di entrare a contatto con essi;
2. Nelle strade ed aree pubbliche, oggetto d'intervento di derattizzazione, è fatto assoluto divieto di:
  - a. danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;
  - b. toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;
  - c. introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola;
  - d. abbandonare qualsiasi rifiuto lungo le strade, all'interno delle aree pubbliche o private interessate dall'intervento.
3. E' fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l'attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti e tenere i cassonetti di raccolta dei rifiuti ermeticamente chiusi.
4. L'apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un'adeguata azione preventiva di derattizzazione che deve

essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.

5. In ambito urbano, i proprietari o affittuari d'immobili e/o terreni devono provvedere ad una loro adeguata manutenzione e sfalcio delle erbacce in modo da impedire l'accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai di infestazione.
6. Gli Uffici del Comune possono, a richiesta dei soggetti di cui ai precedenti commi n.3,4 e 5, fornire le informazioni necessarie per una corretta procedura operativa nell'esecuzione degli interventi di lotta integrata al ratto.
7. I titolari e/o conduttori degli allevamenti dovranno predisporre un programma di derattizzazione e di registrazione degli interventi, come previsto dall'ASL Settore Veterinario, con le stesse modalità previste all'art. 22, comma 2, per i trattamenti contro le mosche.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.**

## **Art. 25 - Api e insetti impollinatori**

1. Durante la fase della fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e successivo alla fioritura, ogni trattamento potenzialmente dannoso alle api e agli altri insetti impollinatori deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, nei frutteti e nei vigneti è obbligatorio l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo quando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00,**

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 100,00**

## **Art 26 - Vespe, calabroni, api ed imenotteri aculeati**

1. I Vigili del Fuoco garantiscono gli interventi di emergenza in ambito pubblico e privato nelle situazioni definite dal Ministero dell'Interno con circolare del 3 giugno 2000 e riportate al successivo comma 4.
2. Le ditte private devono eseguire gli interventi di disinfestazione che non rientrino nella casistica di cui sopra con spese a carico del richiedente.
3. Il Comune garantisce gli interventi di disinfestazione e rimozione di nidi di vespe, calabroni ed imenotteri aculeati in genere nelle aree e strade ad uso pubblico e nei fabbricati di pertinenza comunale.

## **Art. 27 - Colombi ed altri volatili nei centri abitati**

1. Al fine di evitare problemi igienico-sanitari conseguenti all'eccessiva proliferazione e diffusione di colombi od altri volatili, è vietato somministrare cibo ed alimenti nonché disperdere o abbandonare rifiuti alimentari nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici, rii e canali del territorio comunale.
2. Al fine di salvaguardare il vicinato, la somministrazione di cibo e alimenti in cortili, spazi privati, balconi e finestre è vietata, salvo esplicita autorizzazione del condominio o dei vicini immediatamente adiacenti e previa adozione di tutti i necessari accorgimenti e sistemi di prevenzione della diffusione di guano e della conseguente pulizia dell'area.
3. Allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei colombi o di altri volatili e l'azione meccanica del becco e delle zampe deteriorino le strutture architettoniche e creino degrado per l'igiene urbana ed al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie all'uomo (zoonosi), i

proprietari di immobili devono provvedere, a propria cura e spese, al risanamento, ripulitura e chiusura dei locali (ad es. sottotetti, terrazzi, abbaini, etc.) e degli anfratti nei quali i colombi hanno nidificato e depositato guano od altre tracce.

4. I gestori/proprietari dei sopraservizi pubblici quali linee telefoniche, telegrafiche, condutture in genere, etc., devono provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione di dissuasori o sistemi equipollenti, per impedire ai colombi di posarsi e/o nidificare, al fine di evitare il crearsi di inconvenienti igienico-sanitari sulla pavimentazione e/o sulle facciate degli immobili.
5. Il Comune ha il compito di monitorare le situazioni a rischio legate alla presenza di posatoi diurni e notturni ed i siti di nidificazione dei colombi o altri volatili ed attivarsi tempestivamente per la pulizia di tutte quelle aree pubbliche, dove si registra la forte presenza di materiale fecale.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 75,00.**

## **Art. 28 – Lotta al bruco americano (Hyphantria Cunea) e alla processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)**

1. In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro il Bruco americano e la Processionaria del Pino. I cittadini devono segnalare la presenza dei nidi dei bruchi all'ufficio di polizia locale e/o ecologia.
2. L'amministrazione comunale provvederà alla disinfestazione sulle aree pubbliche.
3. Sulle aree private devono provvedere i proprietari dei terreni infestati dai bruchi mediante il taglio dei rami infetti, la bruciatura dei nidi degli insetti e/o l'uso di prodotti chimici e/o naturali. L'intervento dovrà essere fatto al più presto; per la Processionaria del Pino nel periodo invernale. In caso d'inadempienza provvederà l'amministrazione comunale addebitando le spese a carico dei proprietari.

**Sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 300,00.**

## **Art. 29 - Inconvenienti igienici**

1. Il Comune, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, deve attivarsi attraverso:
  - a. l'avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi degli Uffici comunali, dell'Azienda ULSS o della Polizia Locale e degli altri organi di vigilanza e controllo competenti;
  - b. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza (diffida, ordinanza di ripristino, ordinanza di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, etc.);
  - c. la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 lett. b) e dove possibile il Comune effettua l'intervento d'ufficio, salvo il recupero delle spese.

## **Art. 30 - Organi di controllo e vigilanza**

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e delle ordinanze attuative, sono preposti gli organi cui le leggi e i regolamenti attribuiscono il potere di vigilanza e controllo ed il personale ispettivo e di vigilanza dell'Azienda ULSS, anche, ove necessario, sulla base degli accertamenti tecnici specifici svolti dagli Uffici del Comune.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della Legge n.689 del 24/11/1981 in materia di accertamento delle violazioni amministrative e di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa, alla violazione di cui all'articolo 3 commi 13 del presente Regolamento consegue la sanzione della confisca amministrativa dell'animale. Nella flagranza del predetto illecito, l'organo accertatore procede al sequestro amministrativo dell'animale, salvo che sussistano condizioni ritenute impeditive. L'animale sottoposto a sequestro amministrativo è affidato all'Azienda ULSS per il ricovero presso strutture idonee autorizzate.

## **Art. 31 - Sanzioni**

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria riportata sotto ogni articolo, fra un minimo di € 25,00 ad una massimo di € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e succ. mod., con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.
2. Le sanzioni amministrative di cui sopra si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità penale o civile a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

## **Art. 32 - Abrogazioni e disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.
2. Il presente Regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento si sostituisce il regolamento comunale di igiene pubblica urbana veterinaria e sul benessere degli animali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28/11/2011 e si abrogano "le disposizioni regolamentari per il controllo della proliferazione degli infestanti approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2008.
4. Il presente regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi per 15 giorni ad avvenuta esecutività della delibera con cui viene approvato a sensi dell'articolo 73 dello Statuto Comunale.